



**TRIBUNALE DI NAPOLI**

**II SEZIONE CIVILE**

**Rg 2171\2026**

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento per ricorso ex 700 c.p.c., promosso da:

██████████ rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro ed Antonio Corvino;

**RICORRENTE**

contro

██████████ in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ██████████;

**RESISTENTE**

Con ricorso ritualmente notificato, ██████████ sul presupposto che ███ Npl ███████ spa avesse illegittimamente segnalato presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia nelle posizioni a sofferenza il credito vantato nei suoi confronti, domandava che, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., fosse ordinata, al citato intermediario, l'immediata cancellazione di detta segnalazione, poiché illegittima con condanna ex art 614 bis c.p.c. al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo.

Si costituiva ███████pl ███████ s.p.a. la quale chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendo insussistenti i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

All'udienza del 6.03.2026, all'esito della discussione tra le parti, il giudice si riservava per la decisione.

Preliminarmente, il ricorso deve ritenersi ammissibile.

Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza, il ricorso contenente una domanda cautelare proposta prima dell'inizio della causa di merito deve contenere l'esatta indicazione di quest'ultima o, almeno, deve consentire l'individuazione in modo certo, in quanto solo tale indicazione consente di accertare il carattere strumentale, rispetto al diritto cautelando, della misura richiesta (cfr. in tal senso: Tribunale di Milano, 04 marzo 2015; Tribunale di Torino, 07 maggio 2007; Tribunale di Torino, 23 agosto 2002; Tribunale Bari, 12 dicembre 2002; Tribunale Roma, 14 giugno 2001; Tribunale Monza, 24 gennaio 2000; Tribunale Napoli, 30 aprile 1997).

Si precisa peraltro che, in linea di principio, l'apprezzamento a compiersi in ordine alla sussistenza dell'indicazione della domanda di merito in un ricorso ex art. 669 ter c.p.c. non debba essere condotto in termini esclusivamente formali e/o letterali.

Nella specie, il ricorso reca l'espressa formulazione dell'oggetto e delle conclusioni dell'azione di merito, ovvero che l'azione in esame sia strumentale ad un giudizio di merito avente ad oggetto il medesimo *petitum* in questa sede promosso con carattere d'urgenza, oltre alla domanda di risarcimento del danno.

Sempre in via preliminare, si evidenzia l'ammissibilità del ricorso sotto il profilo della residualità dell'azione cautelare ex art. 700 c.p.c.

Venendo al merito, la segnalazione a sofferenza per cui è causa scaturisce dal saldo debitore del contratto di finanziamento personale del 10.12.2010 intestato a [REDACTED] e concesso da [REDACTED]

Trattasi di un contratto di prestito personale (come da intestazione) rispetto al quale il ricorrente assume la qualifica di consumatore.

Il consumatore è definito come la persona fisica che acquista o utilizza beni e servizi per scopi personali, familiari o domestici, estranei a un'attività imprenditoriale o professionale.

Il contratto risulta stipulato in data 10.12.2010 dunque ben tredici anni prima della nascita della società [REDACTED] s.r.l., che da visura in atti risulta essere datata 4.10.202,3 di cui il ricorrente è socio di maggioranza detenendo una quota del 75% del capitale sociale e del quale è altresì procuratore speciale dell'amministratore unico sig. [REDACTED] Francesco .

Posta la qualifica di consumatore del ricorrente al momento della stipula del prestito personale ne discende l'applicazione della normativa di cui all'art 125, terzo comma, TUB la cui violazione è lamentata dal ricorrente in uno al difetto del presupposto della insolvenza.

L'art 125 comma 3 TUB dispone che *“I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati errati. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito”*.

La predetta norma è richiamata dalla circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, e successive modifiche, ove si prevede che: *“Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) in occasione della prima segnalazione a sofferenza. Il cliente consumatore, ai sensi dell'articolo 125 del T.U.B., va informato quando, per la prima volta, viene classificato “negativamente” (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza); tale informativa deve essere preventiva, cioè va trasmessa prima dell'invio della prima segnalazione “negativa”*”.

La comunicazione deve essere specifica e puntuale, in modo da consentire al cliente, in relazione a uno specifico inadempimento, di evitare conseguenze pregiudizievoli attraverso il tempestivo pagamento del debito.

Ne discende che l'intermediario è tenuto ad avvertire il cliente, in un termine congruo, prima di procedere alla segnalazione e quest'ultima, pertanto, deve considerarsi illegittima e deve disporsi la cancellazione se l'interessato non ne ha ricevuto alcun preavviso e l'intermediario non è in grado di provarne la ricezione.

Infatti, il suddetto preavviso, proprio per la richiamata funzione di consentire al debitore il tempestivo pagamento ed evitare così conseguenze pregiudizievoli, deve essere considerato un atto recettizio e, in quanto tale, idoneo a produrre effetti solo dal momento in cui lo stesso perviene all'interessato.

La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha avuto modo di chiarire che il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all'onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, ai sensi dell'art. 125 tub, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo, non senza puntualizzare come possa convenirsi sull'affermazione generale secondo cui l'onere della prova del fatto che il segnalando sia stato posto in condizione di conoscere l'intenzione dell'ente creditore di procedere alla segnalazione del suo nominativo in una banca-dati incombe su questo (Cass., n. 14382/2021; Cass., n. 39769/2021).

Tanto premesso, nel caso di specie l'istituto di credito resistente, dopo avere affermato l'inapplicabilità della normativa *de quo* per essere il ricorrente un imprenditore commerciale, ha dedotto la legittimità della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi di Banca D'Italia, in quanto rispettosa di quanto previsto dalla Circolare n. 139/1991 di Banca D'Italia sia dal punto di vista formale, essendo l'odierno ricorrente stato avvisato dell'imminente segnalazione con plurime comunicazioni dalla cedente [REDACTED] e dalla cessionaria [REDACTED] sia dal punto di vista sostanziale, trovandosi il sig. [REDACTED] in una situazione di insolvenza.

Ha dedotto altresì che nel caso di specie viene in rilievo una segnalazione in continuità, la quale rappresenta un obbligo per l'intermediario che opera nel settore del credito in mancanza di variazioni nella posizione ceduta.

Ebbene quanto alla qualifica di consumatore in capo al ricorrente, diversamente da quanto dedotto dalla resistente, rileva il momento genetico della assunzione dell'obbligazione e l'assenza di qualsivoglia indice che il prestito personale concesso da [REDACTED] fosse funzionale ad una attività di impresa.

La circostanza che il ricorrente lamenti di avere subito un pregiudizio quale imprenditore commerciale in ragione della illegittima segnalazione non è in antitesi come la premessa che il debito sia personale ma incide sul diverso profilo del *periculum*.

Invero il meccanismo di funzionamento della segnalazione in Centrale Rischi è personale ed opera sul nominativo del debitore, onde è ben possibile che a fronte di un debito personale oggetto di segnalazione

ne consegua un pregiudizio alla società di cui il soggetto segnalato per ragioni individuali sia socio ovvero amministratore.

Tanto premesso il ricorrente lamenta oltre alla mancanza del presupposto della insolvenza altresì di non avere ricevuto alcuna comunicazione di preavviso di iscrizione né dalla cedente né dalla cessionaria.

Ebbene, in punto di diritto, quanto alla posizione della cessionaria si osserva che in base alla Circolare n. 139 del 11.2.1991 di Banca d'Italia, il cessionario titolare della posizione creditoria, se anch'egli è un intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi, ha un preciso obbligo di segnalazione del debitore ceduto nella pertinente categoria di censimento dell'operazione originaria, onde lo stesso intermediario, anche in qualità di cessionario ha il dovere di effettuare mensilmente gli adempimenti segnalatici in Centrale Rischi in conformità con le proprie risultanze contabili, fino all'estinzione del debito o fino al venir meno dei presupposti legittimanti la segnalazione a sofferenza.

Il cessionario, dunque, non è tenuto ad effettuare una nuova comunicazione, allorché, procede alla segnalazione c.d. "in continuità" essendo lo stesso tenuto ad aggiornare l'originaria segnalazione verificando la permanenza sul piano sostanziale delle condizioni che hanno giustificato la segnalazione originaria, ovvero il perdurante inadempimento e l'assenza di una definizione anche transattiva della posizione, appunto aggiornando la segnalazione (attività obbligatoria); ciò non toglie, a parere di chi scrive, che il presupposto per il c.d. trascinarsi della segnalazione dalla cedente alla cessionaria è che l'iscrizione della segnalazione originaria nella centrale rischi di Banca d'Italia sia legittima con la conseguenza che laddove si accerti che tale legittimità difetti *ab origine*, presupponendo la continuazione della originaria segnalazione la legittimità della originaria iscrizione, la cessionaria sarà tenuta a sopportare la revoca della segnalazione sebbene la violazione non sia a lei imputabile.

In altre parole, al momento della cessione del credito, ■■■ avrebbe dovuto aver prova dal cedente del corretto svolgimento dell'istruttoria svolta in punto di insolvenza ai fini della segnalazione alla Centrale rischi e della relativa comunicazione al cliente e, ove tale prova non fosse stata fornita, provvedervi autonomamente.

Non essendovi alcun elemento da cui desumere lo svolgimento né dell'istruttoria sullo stato di insolvenza né della comunicazione al ricorrente del preavviso di iscrizione, *il fumus boni iuris*, della pretesa del ricorrente può ritenersi fondato.

Agli atti, invero, risultano allegate plurimi solleciti di pagamento a firma di ■■■■■ (originaria creditrice) con le quali si sollecita il pagamento e si evidenzia che il mancato adempimento potrà determinare la iscrizione in Centrale Rischi le quali, anche a volerle considerare equivalenti di un preavviso di iscrizione (in difetto di specificità), difettano di prova in ordine alla ricezione da parte del ricorrente.

Analogamente per la comunicazione di iscrizione del 2019 a firma ■■■■■ e per il sollecito di pagamento del 2021 eseguito dalla stessa difetta la prova della loro ricezione.

Essendo il preavviso atto recettizio idoneo, dunque, a produrre i suoi effetti solo nel momento in cui lo stesso perviene all'interessato, tale prova, nel caso di specie non può non dirsi raggiunta.

In mancanza di tale prova il *fumus boni iuris* della pretesa del ricorrente può ritenersi fondata siccome relativa ad una segnalazione illegittima.

Assorbito l'esame dell'ulteriore presupposto della omessa istruttoria sulla insolvenza.

Ricorre anche l'ulteriore requisito del *periculum in mora*, in quanto l'erroneità della segnalazione del nominativo del debitore che agisce nella sua qualità di imprenditore e procuratore speciale dell'amministratore unico dell'██████████.r.l. è idonea di per sé a determinare un grave pregiudizio, potendo comportare l'immediato congelamento dei crediti, l'inibizione della possibilità di accedere al finanziamento bancario, l'effetto a catena delle richieste di rientro da parte di altri creditori e il discredito della propria immagine commerciale.

In primo luogo parte ricorrente ha provato, mediante il deposito della visura della società ██████████ s.r.l. (cfr. all. n. 1) di essere socio e procuratore speciale ( cfr all. n. 2) dell'amministratore unico della detta società e di avere subito i dinieghi in tale qualità.

Ha provato di aver già subito un diniego di richiesta di apertura di conto corrente che sebbene generica in punto di motivazione deve ritenersi collegata alla presenza della segnalazione per cui è causa (cfr. all. n.4 produzione ricorrente), non risultando dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia ulteriori segnalazioni a carico della ██████████, oltre quella di ██████████ NPL ██████████, ed avendo la ██████████ richiamato in punto di motivazione “ *gli esiti delle verifiche e delle visure effettuate*”

La visura effettuata legittimamente può ritenersi quella oggetto del presente giudizio.

Ha provato che l'apertura del conto corrente era necessario a consentirle di portare all'incasso il primo assegno ricevuto di € 10.000,00 ed in prospettiva di incassare l'ulteriore assegno previsto per il rogito di euro 60.000,00 di cui al preliminare di compravendita concluso con la sig.ra ██████████ ( cfr. all. n. 3 ricorrente), operazione oggetto dell'attività di impresa ( cfr. visura societaria all. n. 1).

A ciò si aggiunga ulteriore diniego da parte della società ██████████ ██████████ relativa ad una richiesta di noleggio auto, motivata proprio in relazione all'esito delle verifiche effettuate sulle banche dati d'informazione creditizia, in relazione al socio di maggioranza e procuratore della società, sig. ██████████ a conferma che tale iscrizione rappresenta quanto meno un discredito dell'immagine commerciale tanto da precludere l'accesso finanche alla locazione di un'autovettura la quale sebbene non essenziale per l'esistenza della società è certamente funzionale allo svolgimento delle attività ( tra l'altro gestione di ██████████

Effettivamente piccole società di capitali possono vedere compromessa la propria reputazione commerciale se il loro socio unico o maggioritario e legale rappresentante ( nel caso *de quo* il ricorrente è procuratore speciale del legale rappresentante) subisce un protesto (Cfr. ordinanza Tribunale II Sezione Civile, in composizione collegiale, del 17/12/2019) o, appunto, una segnalazione illegittima, poiché

trattasi di eventi idonei ad esporre l'interessato a pregiudizi di carattere patrimoniale, perchè preclude, nei fatti, l'accesso al credito.

In tal senso è del resto orientata la prevalente giurisprudenza, essendosi più volte affermato che *“in caso di erronea segnalazione "a sofferenza" alla centrale rischi ad opera della Banca, risulta sussistente il "periculum in mora", ai fini della concessione del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., allorquando si dimostri che, nelle more del giudizio, si possano verificare irreparabili e gravi compromissioni del diritto del ricorrente alla libera iniziativa economica, consistenti, in particolare, nella maggiore difficoltà di reperire credito sul mercato”* (cfr. Trib. Salerno, 22.4.2002, in Dir. e prat. soc. 2002, 14-15, 94).

Ed ancora si è ritenuto dalla giurisprudenza che *“posto che l'ingiustificata segnalazione di un credito a sofferenza presso la centrale rischi della Banca d'Italia è suscettibile di determinare un pregiudizio imminente ed irreparabile alla reputazione economica del cliente di una banca, nonché di precludergli la fruizione dei rapporti in corso e l'ulteriore accesso al credito, va ordinato alla banca che ha effettuato la segnalazione e alla Banca d'Italia di procedere immediatamente alla cancellazione della stessa”* (cfr. Trib. Venezia, 17.7.2006, nonché nello stesso senso, Trib. Napoli, X sez. civ., 18.3.2005, in Giur. merito 2005, 9, 1825).

Deve, allora, ritenersi condivisibile da parte del Tribunale l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale, qualora il soggetto illegittimamente segnalato sia un imprenditore, il *periculum in mora* consiste nel pericolo di danno causato dalla erronea segnalazione qualora tale segnalazione possa determinare la revoca di altri affidamenti da parte di altri istituti di credito, allarmati da una situazione di insolvenza in realtà inesistente, così determinando difficoltà anche insormontabili per l'accesso al credito bancario, ovvero qualora, come nel caso di specie, la medesima determini un pregiudizio imminente ed irreparabile per la parte ricorrente, consistente nel diniego di apertura di conto corrente che è atto prodromico all'accesso al credito oltre che alla gestione delle operazioni economiche.

In accoglimento della domanda, deve, quindi, ordinarsi a ■■■ NPL ■■■ s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., di cancellare immediatamente, in relazione al credito per cui è causa, la segnalazione a sofferenza, del nominativo di ■■■ nella Centrale Rischi di Banca d'Italia.

Il ricorrente, richiede l'applicazione dell'art. 614 bis c.p.c., introdotto con L. 69/2009 ai fini dell'effettività degli obblighi di fare fungibili.

La sanzione ex art. 614 bis c.p.c. risulta essere quindi una misura coercitiva indiretta e condizionata alla mancata esecuzione della condanna inflitta.

Il limite a tale facoltà del giudice è dato dall'inciso *“salvo che ciò sia manifestamente iniquo”*. Una valutazione che, prosegue la norma, concerne l'*an* del provvedimento, mentre ai fini del *quantum* il legislatore, richiama il *“valore della controversia, la natura della prestazione dovuta, il vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, il danno quantificato o prevedibile ed ogni altra circostanza utile”*.

Inoltre, il giudice, *“può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile”*.

Orbene, appare evidente il comportamento illegittimo della banca che ha eseguito la annotazione in continuità senza prima verificare la legittimità della iscrizione e che a fronte della richiesta di revisione della misura ha ritenuto di proseguire senza neppure motivare.

Ciò induce a valutare con sfavore la condotta della banca la quale quindi ha legittimato con tale comportamento anche tale misura coercitiva indiretta.

Occorre tuttavia impedire che la sanzione diventi uno strumento di arricchimento del ricorrente per cui l'operatività di essa decorrerà solo dopo il 16.4.2026 al fine di consentire la collaborazione della resistente nella fase attuativa della cancellazione.

A decorrere dal 16.04.2026 e sino al 6 agosto 2026 (vanno quindi compresi sia il giorno iniziale che finale ai fini della sanzione) sarà efficace la sanzione coercitiva nei limiti di euro 200,00 al giorno.

Parte resistente va condannata alla rifusione, in favore di ██████████, delle spese relative al giudizio cautelare, che si liquidano come in dispositivo a norma del DM 147/12022.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso,

- ordina a █████ NPL █████ s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., di cancellare immediatamente, in relazione al credito per cui è causa, la segnalazione a sofferenza, del nominativo di █████ nella Centrale Rischi di Banca d'Italia;
- Condanna █████ s.p.a. al pagamento di euro 200,00 pro die a decorrere dal 16.04.2026 e sino al 06.08.2026 in caso di inosservanza totale o parziale del presente provvedimento;
- condanna █████ NPL █████ s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore di █████, delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in euro █████ per esborsi, euro █████ per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione agli avv.ti Alessandro Corvino ed Antonio Corvino antistatari.

Napoli 16.03.2026

Il giudice  
Dott.ssa Roberta Guardasole